

CAMERA DEI DEPUTATI N. 638-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PEDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**PICCIONI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RUMOR**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**BOSCO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**MEDICI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**MARTINELLI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**GUI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**SULLO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**MATTARELLA**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(**CORBELLINI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**TOGNI**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**DELLE FAVE**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**TRABUCCHI**)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(DOMINEDÒ)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(JERVOLINO)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)

nella seduta del 21 ottobre 1963

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C. E. E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C. E. E. A)

Presentata alla Presidenza il 7 agosto 1964

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione è stato presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1963: una volta tramutato in legge esso contribuirà all'applicazione, in Italia, delle direttive della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, istituzioni cui l'Italia ha aderito sottoscrivendo i Trattati di Roma. La proposta ha carattere urgente: la sua mancata approvazione — ad esempio — ha sinora impedito, per l'Italia, l'applicazione di decisioni comunitarie importanti in materia di dogana e di politica agricola comune e ha motivato inadempienze dannose, inadempienze tra cui:

la modifica della legge bancaria (in relazione all'articolo 221 del Trattato di Roma, il quale stabilisce che gli « Stati membri, entro tre anni dall'entrata in vigore del Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle Società, in base all'articolo 58 dello stesso Trattato di Roma »);

il pagamento della quota dovuta al Fondo agricolo di orientamento e di garanzia per la campagna 1962-63 (interventi comunitari nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame);

l'applicazione delle decisioni della Commissione della C.E.E. (del 25 giugno 1962 e del 27 giugno 1963) concernenti le nuove aliquote del « diritto per traffico di perfezionamento » (da percepire all'atto dell'esportazione, verso gli altri Paesi membri della C.E.E., di prodotti nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non siano stati assoggettati a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente ai dazi);

l'applicazione, al 1° luglio 1964, dei nuovi regolamenti comunitari per il riso, i prodotti lattiero caseari, le carni bovine, regolamenti che comportano oneri a carico del bilancio dello Stato per erogazioni in favore degli esportatori (interventi di mercato, contributi ai fondi comunitari) e che consentono pure prelievi a carico dell'importatore;

le direttive in materia di stabilimento e di libere prestazioni dei servizi nel settore agricolo, della cinematografia, per lo spostamento dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità, per l'attività del commercio e dell'artigianato.

In sostanza, senza la delega qui proposta — e che si riferisce alla seconda tappa del M.E.C. — il Governo non può emanare i decreti indispensabili per recepire atti comunitari nell'ordinamento nazionale e per renderli legge dello Stato Italiano.

* * *

La delega qui richiesta trova il suo fondamento nella legge di ratifica dei Trattati di Roma, legge con cui si attribuiva delega al Governo per emanare i provvedimenti di attuazione degli obblighi derivanti dai Trattati stessi, limitatamente alle prime tappe del periodo transitorio di attivazione del M.E.C.

La prima tappa è scaduta il 31 dicembre 1962 e la seconda scadrà il 31 dicembre 1965; (scadenza invero non molto lontana e che vale come ulteriore motivo di urgenza per la approvazione del presente atto di delega).

L'articolo 1° della proposta di legge richiama gli articoli e gli impegni dei Trattati istitutivi delle due Comunità che non avevano avuto applicazione nella prima fase del periodo transitorio, e quelli che devono essere assolti nella seconda tappa.

Valga, dunque, a favore del dispositivo (e indipendentemente da quanto detto sopra) il successo concreto ottenuto dalla Comunità nella realizzazione progressiva del Mercato comune; esso può convincere la Camera che non vi è motivo di riserva di merito, sulla delega, proprio perché essa vale come strumento di attuazione e di perfezionamento di una istituzione (il M.E.C.) e di una politica (quella della integrazione economica europea) che hanno dato buona soddisfazione ai loro legislatori che hanno segnato una svolta storica per la vita dei popoli uniti, in sforzo comune, dai Trattati di Roma.

Quanto al testo del disegno di legge proposto, il vostro Relatore rinvia alla relazione governativa, là dove essa dice: « il disegno di legge si compone di quattro articoli. Nel primo, oltre a richiamare le norme già contenute nella precedente legge di delega (lettera a), vi sono espressamente indicate le disposizioni degli articoli del Trattato istitutivo della Comunità economica europea che prevedono obblighi da assolvere nella seconda tappa e non ancora assolti (lettera b).

Tali articoli riguardano il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in materia doganale esistenti nei sei Paesi membri della Comunità economica europea (articolo 27) la politica agricola comune (articoli da 38 a 45); la libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51); il diritto di stabilimento (articoli da 52 a 58); i servizi (articoli da 59 a 65); i capitali (articoli da 67 a 73); i trasporti (articoli da 75 a 84); le regole di concorrenza (articoli da 86 a 89); gli aiuti (articoli da 92 a 94); il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (articoli da 100 a 102); la politica sociale (articoli da 117 a 120); e la partecipazione finan-

ziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società (articolo 221).

Alla lettera c) dell'articolo 1 sono state indicate anche le disposizioni degli articoli 30 e segg. del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica che riguardano la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e le direttive del Consiglio della Comunità economica europea dell'energia atomica adottate in materia il 2 febbraio 1959.

Alla lettera d) dello stesso articolo, in adempimento dei principi posti dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità Economica europea e dell'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica si consente al Governo di emanare disposizioni aventi valore di legge, caso per caso, in aderenza a singoli atti comunitari, la cui esecuzione incida sulla legislazione italiana in vigore.

Il secondo articolo del disegno di legge prevede poi la vera e propria delega al Governo ad emanare le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Comunità Economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, con le quali, — in concomitanza alle riduzioni daziarie intervenute rispettivamente in data 1° luglio 1962 e 1° luglio 1963 — sono state varate le aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da applicare alle merci, ottenute in regime di temporanea importazione o ammesse alla restituzione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, esportate verso altri Stati membri. Tali decisioni non hanno potuto ricevere formale applicazione alle date in esse stabilite, per l'intervenuta scadenza della delega prevista dalla sopracitata legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ».

Tutto ciò, dunque, per quanto riguarda l'oggetto della delega.

* * *

Quanto alla forma del disegno di legge, specie là dove essa, all'articolo 1, definisce contenuto e limiti della delega, potrebbe esservi forse anche chi osserva che il disposto in questione, in quanto riferito ad atti (regolamenti, direttive e decisioni) della Comunità, non ancora emessi, configurerebbe una delega con oggetto indeterminato e quindi contraria ai principi della nostra Costituzione.

Sia lecito dire, onorevoli colleghi, che una obiezione siffatta è generica. L'intento perseguito dall'articolo 76 della Costituzione — è vero — è quello che la sfera normativa su cui cade ogni delega sia esattamente definita: ma, nel caso nostro, tutti gli atti comunitari, della

cui esecuzione si tratta, non trovano forse la loro fonte ed il loro limite proprio negli articoli del trattato di Roma, ai quali necessariamente si collegano come ad una fonte positiva? D'altra parte, ogni qualvolta si tratta di attuare una delega con riferimento ad un accordo internazionale, la delega stessa non può essere definita se non con riferimento al testo ed alla portata dell'accordo.

Nel caso nostro la delega — comunque — ha un oggetto definito; essa non solo richiama il Trattato nel suo complesso, impegna pure articoli del Trattato che impongono, agli Stati contraenti, obblighi specifici in rapporto alla esecuzione degli atti comunitari.

È da rilevare inoltre — *ad abundantiam* — che le giurisprudenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale si sono sempre ispirate ad una certa larghezza quanto all'oggetto sul quale ogni atto di delega può cadere. Infatti è stato in più occasioni ritenuto che la determinazione dell'oggetto e dei criteri direttivi della delega deve consentire quella pur limitata discrezionalità in mancanza della quale non sarebbe possibile — in realtà — quell'effettivo esercizio di attività legislativa, cui la delega, appunto vuol dare vita (1).

La delega qui richiesta, dunque, ci sembra definita in lineamenti di precisa costituzionalità e, in ogni caso, non pecca di indeterminatezza.

Quanto poi alla tesi di chi considera superflua la delega in esame, in quanto gli atti comunitari si indirizzano di per sé immediatamente agli Stati destinatari, senza l'intermediario dei rispettivi Governi nazionali, sia lecito osservare come, di fatto e di diritto, l'argomento sia superato.

Opportunamente o no, la legge di ratifica dei Trattati di Roma ha infatti consacrato ormai il principio che, direttive, decisioni, regolamenti comunitari (tanto più quando importino spese nuove e quindi variazioni di bilancio) influenzeranno l'ordinamento interno — in via di principio — solo mediante la emanazione di un'apposita norma avente forza di legge (se ne è avuto un esempio col decreto

(1) Così, ad esempio, in tema di riforma fondiaria si è affermato che la legge di delegazione non è tenuta a fissare limiti necessariamente rigorosi, ma può, anzi deve lasciare una certa sfera di discrezionalità (implicita al concetto stesso di legislazione) (Cfr. Sezioni Unite Civili, 15 gennaio 1956, n. 30 (ord.), in G. Cost. 1957, 1146; Corte Costituzionale 25 maggio 1957, n. 60, in G. Cost. 1957, 684; Corte Costituzionale 18 gennaio 1958, n. 3, in G. Cost. 1958, 10.

30 luglio 1962, n. 955, con il quale si è data esecuzione ai regolamenti comunitari in materia agricola, in quanto essi comportavano pure un rilevante onere a carico del bilancio).

In conclusione quindi, non vi è motivo di dubbio, onorevoli Colleghi, sulla legittimità della delega né, in tal senso, per la verità, sono state avanzate riserve sostanziali nemmeno sulla discussione svoltasi in Commissione Esteri, né nei pareri concorrenti delle altre Commissioni competenti.

È doveroso invece informare la Camera che, nella discussione di Commissione, è emersa viva la preoccupazione in tutte le parti politiche che il Governo, mentre chiede delega, dia anche relazione dell'uso fatto della precedente delega e sulla prima tappa di attuazione del M.E.C., e che quindi, in altre parole, dia informazione della politica da esso seguita nell'applicazione dei Trattati di Roma.

Tale esigenza è da tutti condivisa; sembra, doveroso infatti che, il Parlamento, debba essere informato in via formale dello stato di attuazione dei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, e del ruolo assolto, in esso, dal Governo Italiano.

In verità, già il vostro Relatore, può ricavare, dai documenti ufficiali della C.E.E. e della C.E.E.A. un certo consuntivo ed un certo preventivo di attività comunitaria (consuntivo e preventivo che si allega — a titolo solo indicativo e solo in rapida sintesi — alla presente relazione); il vostro Relatore riconosce tuttavia per primo come sia bene che, il Governo nostro, con atto formale, faccia relazione ufficiale al Parlamento del preciso bilancio di attività; solo il Governo, infatti, può riassumere e collocare il tutto in quelle prospettive di carattere politico che valgono a dare corpo ad una completa discussione; ed è anzi fiducia di molti di noi che, tale discussione, concorrerà a rendere più certa la nostra politica comunitaria ed a sensibilizzare meglio, su essa, la opinione del Paese.

Per questo, onorevoli colleghi, la Commissione Esteri, mentre vi invita a confortare col vostro voto, l'unito disegno di legge, vi invita anche a votare — con l'emendamento che estende al 31 dicembre 1964 il termine utile per gli atti di cui all'articolo 2 — anche un comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Vedovato, Bertinelli, Zagari, Zaccagnini, Folchi e dal Relatore, approvato all'unanimità dalla Commissione, con il quale si invita il Governo a presentare, entro la stessa data, al Parlamento, relazione sulla sua politica di attuazione degli impegni conseguenti alla firma dei Trattati di Roma.

PEDINI. *Relatore.*

NOTA 1

Oggetto: Consuntivo dell'attività della C.E.E. dall'inizio della seconda tappa ad oggi.

Il 14 gennaio 1962 il Consiglio della C.E.E. ha constatato all'unanimità che gli obiettivi fissati dal Trattato di Roma per la prima tappa del periodo transitorio della Comunità economica europea erano stati effettivamente raggiunti. Tale constatazione ha segnato l'inizio — con effetto dal 1° gennaio 1962 — della seconda tappa del periodo transitorio del mercato comune ed ha comportato — tra molti — anche i seguenti effetti per quanto riguarda il ritmo di attuazione del Trattato stesso.

Riduzione dei Dazi (articolo 27).

Nel corso del 1962 il Consiglio della C.E.E. ha adottato la decisione relativa al secondo acceleramento tariffario; con essa i dazi in vigore al 1° gennaio 1957 sui prodotti industriali sono stati ulteriormente ridotti del 10 per cento e quelli sui prodotti agricoli (liberati) del 5 per cento. In tal modo le riduzioni tariffarie hanno raggiunto la percentuale del 50 per cento per i prodotti industriali e del 35 per cento per i prodotti agricoli, liberati o no. Successivamente, secondo il calendario delle scadenze, si è avuta una ulteriore riduzione, che ha elevato la riduzione doganale intracomunitaria rispettivamente al 60 per cento ed al 45 per cento dei dazi in vigore al 1° gennaio 1957.

Per rispettare il parallelismo tra disarmo doganale infracomunitario e messa in funzione della tariffa esterna, il 1° luglio 1963 è stato effettuato il secondo avvicinamento delle tariffe nazionali alla T.E.C. A questa data, pertanto, la tariffa esterna comune è stata applicata per il 60 per cento, con due anni e mezzo di anticipo sul ritmo previsto dal Trattato.

Politica agricola comune (articoli da 38 a 45).

Il 14 gennaio 1962 il Consiglio della C.E.E. ha approvato gli orientamenti fondamentali della politica agricola comune ed i regolamenti per i cereali, la carne suina, le uova, i pollami, gli ortofrutticoli, il vino. In tal modo la politica agricola comune è diventata

una realtà: numerose decisioni che prima erano riservate alla competenza delle autorità nazionali sono oggi adottate da organismi comunitari, per la realizzazione di un mercato comunitario dei prodotti agricoli.

Dall'inizio della seconda tappa ha avuto luogo una estesissima produzione di atti comunitari volti a realizzare il sistema previsto dalla politica agricola comune.

Si è trattato principalmente dell'orientamento dei prezzi, per quanto riguarda i cereali, della fissazione e del continuo aggiustamento dei livelli di protezione doganale e dell'entità delle sovvenzioni all'esportazione, nonché di tutte le misure speciali necessarie a graduare in alcuni casi la trasformazione dei differenti regimi nazionali.

Libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51).

È stato approvato un nuovo regolamento e una nuova direttiva per assicurare la libera circolazione dei lavoratori. Tali testi assicurano la pratica soppressione della cosiddetta priorità del mercato nazionale del lavoro, cioè l'equiparazione del cittadino comunitario al nazionale nella ricerca di un impiego su tutto il territorio della Comunità; il rafforzamento della priorità per i cittadini dei paesi membri nell'utilizzo dei posti disponibili sull'intera area comunitaria; la estensione del diritto di eleggibilità alle cariche sindacali per i lavoratori degli altri Stati membri che abbiano una anzianità di soggiorno di tre anni; una maggiore liberalità nelle ammissioni dei familiari, ecc.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi (articoli da 52 a 65).

A seguito dell'approvazione dei programmi generali per l'applicazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, sono state elaborate le seguenti « direttive » che, nei singoli settori, sono indispensabili per la messa in opera dei principi contenuti nei predetti « programmi generali ».

Alcune direttive sono state adottate nella prima metà della seconda tappa, cioè entro il 31 dicembre 1963, ed interessano quei settori nei quali si presentano più urgenti le priorità

di liberalizzazione per la stessa attinenza con gli scambi industriali e commerciali e con la produzione.

Movimento di capitali (articoli da 65 a 73).

Sono state adottate due direttive in materia di liberazione del movimento capitali.

Trasporti (articoli da 75 a 84).

In questo settore si è passati dalla fase teorica a quella della programmazione vera e propria della politica comune postulata dall'articolo 74 del Trattato.

È stato predisposto dalla Commissione C.E.E. il « programma d'azione » da attuare progressivamente nel campo dei trasporti, durante il periodo transitorio, tenendo conto dello sviluppo prevedibile del mercato nonché dell'esperienza che potrà essere mano a mano acquisita.

In materia di tariffe è stato stipulato tra i sei Stati l'accordo di « azione comune »: esso interessa anche la tariffa preferenziale n. 251 a favore dei prodotti ortofrutticoli del Mezzogiorno.

Sono stati ultimati gli studi e approntati i relativi progetti di regolamenti, di direttive e di risoluzioni in materia di liberalizzazione dei servizi.

Regole di concorrenza (articoli da 86 a 89).

È stato approvato il regolamento della Commissione C.E.E. n. 17 che prevede la disciplina delle intese e delle posizioni dominanti allo scopo di assicurare l'applicazione della libera concorrenza.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali (articoli da 100 a 102).

Completata l'elaborazione dei « principi generali » per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, si è dato l'avvio all'attuazione concreta di questa politica.

Nel dicembre 1962, ad iniziativa della Commissione C.E.E., ha avuto luogo a Bruxelles la Conferenza europea sulla sicurezza sociale.

Il Fondo sociale ha proseguito la sua attività di rimborso parziale delle spese affrontate dagli Stati in occasione del trasferimento di lavoratori nell'area comunitaria. Nel 1962 sono state adottate le prime decisioni della Commissione che hanno liquidato a favore dell'Italia circa un miliardo e 750 milioni, quale contributo del Fondo alle spese sostenute dal Governo italiano per le operazioni di rieducazione professionale.

NOTA 2

I. — PRINCIPALI DECISIONI COMUNITARIE NON ANCORA DEFINITE E IN CORSO DI ESAME ANCHE PRESSO LE COMMISSIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Trasporti:

1. — Armonizzazione delle norme dei trasporti C.E.C.A.

(Si attende il completamento delle norme riguardanti la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di trasporto).

2. — Realizzazione della politica comune dei trasporti.

(Le consultazioni sono in corso e il ritardo rispetto al calendario stabilito dal programma d'azione dipende anche da divergenze di fondo sul problema del contingentamento comunitario).

Ricerca e cultura:

1. — Creazione di una Università europea.

Dopo la Dichiarazione di Bonn del 18 luglio 1961, è in corso la nota iniziativa del Governo italiano che con legge nazionale e con un progetto di convenzione propone la istituzione di una Università europea in Firenze. Sulla convenzione non è stato però ancora raggiunto un accordo tra i sei Paesi membri della C.E.E.

2. — Cooperazione culturale.

Sono in corso proposte ai governi per il reciproco riconoscimento dei diplomi (articolo 57 del Trattato C.E.E.).

Affari sociali:

1. — Statuto del minatore.

(Sono in corso riunioni istruttorie convocate dall'Alta Autorità).

2. — Armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale.

(Taluni aspetti importanti della materia non sono stati ancora definiti).

Bilanci di amministrazione:

1. — Rafforzamento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo.

(Vi è una presa di posizione unanime del Parlamento europeo, trasmessa al Consiglio dei Ministri).

Politica:

1. — Fusione degli Esecutivi.

(Sono in corso le discussioni sulla composizione e sulle competenze dell'esecutivo unificato).

2. — Elezione a suffragio universale (in base all'articolo 138 del Trattato di Roma) del Parlamento europeo (nessuna decisione è stata presa dai Governi).

II. — PRINCIPALI PROBLEMI A CARATTERE COMUNITARIO IN CORSO DI DISCUSSIONE ALLE COMMISSIONI E AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Economia e finanza:

1. — Creazione del Comitato dei Governatori delle Banche centrali.

(Il Comitato dovrebbe essere costituito ed iniziare i suoi lavori nella corrente estate).

2. — Completamento delle raccomandazioni già fatte ai Governi sulle misure anti-inflazionistiche da mettere in esecuzione.

3. — Comparabilità dei bilanci nazionali.

(Gli Stati membri hanno già inviato progetti di bilancio che saranno comparati dall'esecutivo).

Affari sociali:

1. — Riforma dello Stato del Fondo sociale europeo.

(È stato costituito in seno al Comitato per il Fondo sociale un apposito Gruppo di lavoro).

2. — Politica comune di formazione professionale.

(Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri il 2 aprile 1963 i principi ge-

nerali, la Commissione della C.E.E. ha elaborato lo statuto del Comitato consultivo. Questo Comitato non è stato però ancora ufficialmente installato).

3. — Parità salariale tra uomini e donne (articolo 119 del Trattato C.E.E.).

(La parità retribuitiva che, dopo la Conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961 avrebbe dovuto trovare applicazione il 30 giugno 1963, in realtà non è stata raggiunta. L'ultima data fissata dal calendario stabilito d'intesa fra gli Stati membri per la parità retribuitiva è il 30 dicembre 1964).

Mercato interno:

Sono in corso direttive concernenti l'applicazione del Programma per il diritto di stabilimento e quello per la libera prestazione dei servizi ed è pure in corso il regolamento sulle condizioni di concorrenza per eventuali categorie economiche che l'esecu-

tivo intende esentare, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Trattato, dalle norme comuni sulla libera concorrenza.

Politica energetica comune:

È in corso l'applicazione dell'accordo generale realizzato sui principi comuni sanciti dal Protocollo del 20 aprile 1964, accordo riferito soprattutto al settore del carbone ma utile base anche di una politica energetica coordinata.

Commercio esterno:

I problemi fondamentali messi in esame per il prossimo futuro sono:

- 1) instaurazione di una politica commerciale comune;
- 2) coordinamento tra le tariffe dei singoli Stati e la tariffa doganale comune;
- 3) armonizzazione delle politiche dei sei Stati membri nell'ambito del commercio mondiale (*Kennedy round*).

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1° gennaio 1962, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capitolo IX del titolo II del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

d) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

ART. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1963, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare ap-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Identico.

ART. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1964, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare ap-

plicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, e concernenti le nuove aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi, che non sono stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

ART. 3.

All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

plicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, e concernenti le nuove aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi, che non sono stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

Entro la stessa data del 31 dicembre 1964 il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, in relazione alle deleghe ricevute.

ART. 3.

All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Identico.